



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE -

Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **2276** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2009**, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 28/11/2014 e vertente tra:

TRA

GIOVANNI MIRACOLO, nato a BENEVENTO (BN) il 26/09/1959, rappresentato e difeso dall'avv. CAMPESE UGO, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio;

Attore

E

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DELLO IACOVO MILENA ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuto

F A T T O

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. MIRACOLO chiamava in giudizio il Comune di Benevento al fine di veder accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la somma di € 14.888,13 a titolo di competenze professionali per tutta l'attività difensiva svolta nell'interesse del Comune di Benevento nella causa iscritta al n. 6595/98 R.G. TAR per la Campania definita con sentenza n. 4196/2008 (somma calcolata, decurtando da quella liquidata nella citata sentenza l'acconto ricevuto) e, per l'effetto, per vederlo condannare al pagamento di detta somma (già incassata dal Comune, tramite trattenute mensili dai propri dipendenti – ricorrenti risultati soccombenti in quella sede), oltre interessi e rimborso delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio il COMUNE DI BENEVENTO contestava fermamente l'avversa domanda evidenziando che i rapporti tra le parti erano stati integralmente regolati dalla



delibera n. 846 del 30.6.1998, nella quale il professionista aveva accettato che la liquidazione sarebbe avvenuta da parte dell'Amministrazione, con espressa rinuncia ad ogni diversa liquidazione.

Concessi i termini istruttori, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, così, all'udienza del 28/11/2014, le parti concludevano riportandosi ai propria atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.

Con la sentenza n. 4196/2008 (allegata sub 6 all'atto di citazione), infatti, il TAR della Campania liquidava in favore del Comune di Benevento, a titolo di rimborso spese, competenze ed onorari del giudizio € 17.000,00.

Sin dalla propria costituzione in giudizio, il medesimo Comune di Benevento depositava documentazione dalla quale si evinceva che aveva regolarmente incassato tale somma tramite prelievi mensili dagli stipendi dei propri dipendenti – risultati soccombenti - (cfr. allegati sub 8 e sub 9 alla comparsa di costituzione e risposta) e, nel corso del giudizio, provava di aver corrisposto all'avv. Miracolo solo l'acconto dallo stesso già decurtato nel proprio atto di citazione (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata il 6.11.2009).

Con la domanda in esame, come già evidenziato, l'avv. Miracolo si limitava a richiedere per l'opera professionale svolta in favore dell'odierna controparte, solo quanto statuito dalla sentenza del TAR Campania (come è noto, invece, il professionista avrebbe ben potuto richiedere anche una somma maggiore – cfr., *ex multis*, Cass. n. 9633 del 22.4.2010¹), ma a fronte di tale richiesta il Comune si limitava ad opporre l'omesso deposito una nota spese (cfr. lettere del 6.10.2008 e del 29.5.2008), nonché l'applicabilità di quanto convenuto tra le parti con la delibera n. 846/98.

A ben vedere, però, in tale delibera le parti avevano semplicemente pattuito che la liquidazione sarebbe stata effettuata dall'Amministrazione e che non sarebbe scesa al di sotto dei minimi tariffari, eppure nel corso degli anni nessuna liquidazione veniva eseguita

¹ *In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.*



dall'Amministrazione, che tratteneva per sé somme poste a carico dell'allora controparte solo per la liquidazione delle spese e competenze sostenute e non certo quale risarcimento di un qualche danno subito (nessuna condanna in tal senso si evince dalla sentenza del TAR citata).

Come noto tali somme vengono liquidate in favore del cliente, perché di solito è suo onere anticiparle, ma l'art. 93 c.p.c. prevede espressamente la distrazione delle stesse direttamente in favore dell'avvocato che le abbia anticipate, a dimostrazione del fatto che trattasi di spese e competenze di sua spettanza, trattenute senza titolo dall'odierno convenuto.

Per tali motivi, quindi, il Comune di Benevento va condannato al pagamento in favore dell'avv. Giovanni Miracolo della somma di € 14.888,13, oltre agli interessi come per legge dal 15.5.2008 (data della prima richiesta documentata) al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. Sez. Unite n. 17406/12, nonché Cass. 18920/12 pronunciate con riferimento all'art. 41 del DM 140/12, ma con argomentazioni che si ritengono condivisibili anche con riferimento all'art. 28 del D.M. 55/14).

P.Q.M.

il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata, così provvede:

1) In totale accoglimento della domanda attorea, **CONDANNA il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t.,** a pagare in favore dell'avv. **GIOVANNI MIRACOLO** la somma di € 14.888,13, oltre agli interessi come per legge dal 15.5.2008 al soddisfo;

2) **CONDANNA il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t.,** a rimborsare in favore dell'avv. GIOVANNI MIRACOLO le spese di lite che liquida in complessivi € **5.013,00** (pari ad € 178,00 per C.U. e diritti, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase di trattazione ed € 1620,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Benevento, 15/06/2015

Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)

